

# **Ritiro Dedicato dell'energia elettrica Conguaglio a Prezzi Minimi Garantiti Tariffa Onnicomprensiva**

*Modalità e condizioni tecnico-operative*

*Disposizioni Tecniche di Funzionamento*



**Indice**

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Premessa .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Definizioni.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Registrazione sul portale informatico .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Istanza di Ritiro Dedicato, Tariffa Onnicomprensiva o Conguaglio PMG-ML .....</b>  | <b>6</b>  |
| 4.1.      | Accettazione dell'istanza RID/TO/PMG .....  | 7         |
| 4.2.      | Misure e caratteristiche AdM nel punto di immissione .....  | 7         |
| 4.3.      | Cessione in rete dell'energia elettrica (impianti di potenza attiva nominale $\leq 20\text{kW}$ ) .....   | 7         |
| <b>5.</b> | <b>Attivazione e gestione della convenzione RID/TO.....</b>   | <b>8</b>  |
| 5.1.      | Attivazione della convenzione RID/TO.....   | 8         |
| 5.2.      | Richiesta di conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva .....   | 8         |
| 5.3.      | Attività di previsione e programmazione .....   | 8         |
| 5.3.1.    | Impianti di potenza attiva nominale minore o uguale a 1 MW alimentati da fonti programmabili e impianti alimentati da fonti non programmabili ..... | 8         |
| 5.3.2.    | Impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili .....  | 8         |
| 5.4.      | Corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica .....  | 9         |
| 5.4.1.    | Prezzi orari zonali .....   | 9         |
| 5.4.2.    | Prezzi minimi garantiti.....  | 9         |
| 5.5.      | Corrispettivo di sbilanciamento .....   | 10        |
| 5.6.      | Corrispettivo derivante dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri .....  | 10        |
| 5.7.      | Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE .....   | 11        |
| 5.8.      | Tempistiche di condivisione dei corrispettivi sul portale informatico .....   | 11        |
| 5.8.1.    | Pubblicazione dei corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica .....  | 11        |
| 5.8.2.    | Pubblicazione dei corrispettivi di sbilanciamento .....   | 11        |
| 5.9.      | Contestazione delle partite commerciali.....  | 11        |
| 5.9.1.    | Indisponibilità delle misure .....  | 12        |
| 5.10.     | Fatturazione (RID/TO) .....   | 12        |
| 5.10.1.   | Fatturazione del Produttore verso il GSE .....  | 12        |
| 5.10.2.   | Fatturazione del GSE verso il Produttore .....  | 13        |
| 5.10.3.   | Emissione di fatture integrative e note di credito .....  | 14        |
| 5.10.4.   | Reverse Charge .....  | 14        |
| 5.11.     | Pagamento delle fatture .....   | 14        |
| 5.12.     | Comunicazione indisponibilità per unità di produzione rilevanti alimentate a fonti rinnovabili non programmabili .....                              | 15        |
| 5.13.     | Comunicazione indisponibilità in "Modalità Completa" .....  | 15        |
| 5.14.     | Acquisizione dati tramite dispositivi di telelettura del GSE (RID/TO).....  | 15        |
| 5.15.     | Recesso dalla convenzione di Ritiro Dedicato e di Tariffa Onnicomprensiva.....  | 16        |
| <b>6.</b> | <b>Attivazione e gestione della convenzione per il Conguaglio a Prezzi Minimi Garantiti .....</b>   | <b>16</b> |
| 6.1.      | Attivazione della convenzione Conguaglio PMG-ML .....   | 16        |
| 6.2.      | Corrispettivo integrativo per il Conguaglio PMG-ML.....   | 16        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 6.3.      | <i>Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE .....</i> | <b>17</b> |
| 6.4.      | <i>Tempistiche di pubblicazione dei corrispettivi sul portale informatico .....</i>        | <b>17</b> |
| 6.5.      | <i>Rinnovo della convenzione Conguaglio PMG-ML.....</i>                                    | <b>18</b> |
| <b>7.</b> | <b>Modalità di comunicazione tra GSE e operatori.....</b>                                  | <b>18</b> |

## **Aggiornamenti**

La versione delle DTF (Disposizioni Tecniche di Funzionamento) del 1° luglio 2014 è stata aggiornata per recepire le modifiche introdotte con il D.M. 24 dicembre 2014 in materia di determinazione delle tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le proprie attività di gestione e con la Deliberazione AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) 522/2014/R/eel in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili.

In particolare, l'attuale versione è stata aggiornata per quanto riguarda:

- il paragrafo 5.5 relativo all'imputazione dei corrispettivi di sbilanciamento;
- il paragrafo 5.6 relativo all'imputazione dei corrispettivi derivante dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri;
- il paragrafo 5.7 e 6.3 relativo alla quantificazione dei costi amministrativi fatturati dal GSE nei confronti dei Produttori;

## 1. Premessa

La sottoscrizione di una convenzione di:

- Ritiro Dedicato (RID) o Conguaglio a prezzi minimi garantiti per gli impianti che operano nel mercato libero (Conguaglio PMG-ML), stipulata ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione 280/2007;
- Tariffa Onnicomprensiva (TO), stipulata ai sensi della Deliberazione ARG/elt n. 1/2009,

impegna il Produttore al rispetto delle clausole contrattuali nonché a prendere visione del presente documento predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..

Il documento è stato predisposto con l'intenzione di mettere a disposizione dei Produttori uno strumento sintetico e di facile consultazione in cui siano chiariti, anche con il supporto di schemi e tabelle, gli aspetti tecnici più complessi della normativa e sia così agevolata l'attività gestionale richiesta al Produttore nel corso di vigenza del contratto.

La normativa citata nel presente testo (leggi, decreti, deliberazioni AEEGSI), se non diversamente indicato, si intende aggiornata con le eventuali successive modifiche e integrazioni.

Sulla base della normativa vigente e delle modalità di attuazione della stessa, le DTF sono soggette ad aggiornamento e attualmente regolano:

- le operazioni a carico del Produttore per l'accesso e la registrazione al portale informatico GWA del GSE le operazioni a carico del Produttore per la presentazione dell'istanza di *Ritiro Dedicato*, *Tariffa Onnicomprensiva* e *Conguaglio PMG-ML* (**RID**: Deliberazione 280/07, Allegato A, art. 3.1 - **TO**: Deliberazione ARG/elt 1/09, art. 3.1 - **PMG**: Deliberazione 280/07, Allegato A, art. 15, modificata dalla Deliberazione 618/2013/R/EFR);
- le attività necessarie per la stipula e la gestione delle convenzioni per il RID e per la TO;
- le attività necessarie per la stipula e la gestione della convenzione per la richiesta di Conguaglio PMG-ML le tempistiche e le modalità previste per la pubblicazione delle partite commerciali sul portale informatico e per la relativa accettazione da parte del Produttore ai fini della fatturazione;
- le tempistiche e le modalità di pagamento delle partite attive e passive connesse al ritiro dell'energia elettrica;
- la remunerazione del conguaglio PMG-ML;
- le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati richiesti al Produttore dal GSE per il funzionamento dei sistemi previsionali e di programmazione.

## 2. Definizioni

**CENSIMP** – è un codice che viene rilasciato da Terna in adempimento agli obblighi di natura informativa previsti dalla Deliberazione ARG/elt 205/08 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI), agli impianti che il Produttore è tenuto a censire sul sistema GAUDÍ di Terna all'indirizzo <https://mercato.terna.it/Gaudi>.

**Contratto di dispacciamento** – Contratto stipulato tra ciascun Utente del dispacciamento e Terna, per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche. Sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento i titolari di unità di produzione, i titolari di unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato e l'Acquirente Unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato.

**GAUDÍ** – è il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità, istituito dall'AEEGSI presso Terna con la Deliberazione ARG/elt 124/10; il sistema razionalizza i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica e raccoglie tutti i dati anagrafici e tecnici degli impianti e delle unità di produzione, rilevanti e non rilevanti.

**Giorni lavorativi sulla piazza di Roma** – per giorno lavorativo si intende un giorno compreso tra lunedì e venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili. In particolare, si considerano festivi i giorni: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2

giugno (Fondazione della Repubblica), 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

**Istanza** – domanda che il Produttore presenta attraverso l'apposito portale web per richiedere l'accesso al regime di Ritiro Dedicato dell'energia elettrica, di Tariffa Onnicomprensiva o il Conguaglio a ML-PMG.

**Mese "n"** – generico mese di competenza per il ritiro di energia elettrica. L'espressione "n+1", "n+2", ecc. indica il primo, il secondo o l'ulteriore mese successivo a quello "n" di riferimento.

**Misura dell'energia elettrica** – grandezza elettrica rilevata da un misuratore in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione.

**Numero istanza** – codice che il GSE assegna univocamente ad ogni istanza. Il Produttore è tenuto a riportare tale identificativo in ogni corrispondenza indirizzata al GSE.

Esempio: RID000001 (per RID); TO000001 (per TO); PMG00001 (per Conguaglio a ML-PMG)

**Partite economiche valorizzate** – valorizzazione della misura dell'energia elettrica rilevata in un determinato mese di competenza alle condizioni economiche disposte dalle Deliberazioni di riferimento.

**Portale informatico** – interfaccia informatica utilizzata dal GSE e dal Produttore per la gestione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti tra le Parti.

**Posizione finanziaria netta** – saldo di tutte le posizioni debitorie e creditorie riferite a un dato periodo temporale (corrispondente genericamente al mese) e relative al contratto in essere tra il GSE e il Produttore.

**Produttore** – soggetto, persona fisica o persona giuridica, che sia titolare o abbia la disponibilità di un impianto ammesso al regime di Ritiro Dedicato, al Conguaglio ML-PMG o alla Tariffa Onnicomprensiva.

**SAPR** – codice identificativo relativo al punto di immissione dell'energia elettrica. Tale codice è omogeneo sul territorio nazionale ed è definito da Terna.

**UP** – Unità di produzione costituita da uno o più gruppi di generazione.

### 3. Registrazione sul portale informatico

Il soggetto che intende chiedere:

- il Ritiro Dedicato dell'energia elettrica;
- l'accesso alla Tariffa Onnicomprensiva;
- il Conguaglio a PMG dell'energia ceduta al mercato libero,

deve preliminarmente seguire la procedura guidata di registrazione per l'inserimento dei propri dati anagrafici e di contatto sui quali intende ricevere le successive comunicazioni.

Il completamento del processo di registrazione avviene con il rilascio di userID e password personali per l'accesso alla propria pagina personale.

### 4. Istanza di Ritiro Dedicato, Tariffa Onnicomprensiva o Conguaglio PMG-ML

L'istanza di accesso ai regimi commerciali gestiti dal GSE deve essere inviata tempestivamente al fine di ottenere la decorrenza della Convenzione dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ovvero dal giorno di inserimento sul contratto di dispacciamento del GSE, nei casi di impianti già in esercizio.

In particolare:

1. entro 60 giorni dalla data di attivazione della connessione (entrata in esercizio) riportata nel sistema GAUDÍ di Terna, il Produttore deve presentare al GSE l'istanza di accesso al RID o TO (Deliberazione ARG/elt/127/10);
2. nel caso di istanza Conguaglio a PMG-ML, la convenzione decorrerà dal primo giorno del mese di invio telematico della richiesta al GSE.

Di seguito si riporta l'elencazione dei principali dati e informazioni necessarie al momento dell'istanza per la corretta compilazione dei moduli presenti sul portale RID a disposizione del Produttore:

- Informazioni di connessione (codici CENSIMP, SAPR);

- regime di prezzo prescelto dal Produttore (prezzo orario (di seguito PO) di cui all'articolo 6 o prezzo minimo garantito (di seguito PMG) di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 280/07;
- regime fiscale;
- IBAN per accrediti bancari;
- i dati per scambio informazioni (e-mail, indirizzo, telefono).

Al primo salvataggio della scheda Dati impianto il sistema genera un numero istanza RIDXXXXXX, TOXXXXXX, PMGXXXXXX.

**Nota:** le istruzioni tecniche per l'accesso e la compilazione dei dati richiesti per l'autenticazione e gestione delle proprie posizioni sul portale informatico sono dettagliatamente riportate sul "Manuale utente" scaricabile da <http://www.gse.it/> nella sezione riferita al Ritiro Dedicato.

#### **4.1. Accettazione dell'istanza RID/TO/PMG**

Condizione necessaria per l'accettazione dell'istanza da parte del GSE è il completamento dell'iter di registrazione dell'impianto sul portale GAUDÍ di Terna. Per poter procedere con l'istanza, l'impianto deve essere inserito in GAUDÍ nello stato "in esercizio". Ai fini della decorrenza del ritiro dell'energia immessa (nel caso di nuovo impianto e sempre nel rispetto delle tempistiche della deliberazione ARG/elt/127/10), il GSE acquisisce la data di entrata in esercizio dell'impianto inserita e validata dal Gestore di Rete in GAUDÍ ("Data attivazione connessione"); tale data non può essere modificata autonomamente dal GSE.

Le funzionalità del portale RID prevedono, per la sola richiesta di Conguaglio PMG-ML, il popolamento in automatico di parte dei dati dell'impianto, richiamandoli direttamente dal portale GAUDÍ. Il Produttore è tenuto a verificare la correttezza dei dati presenti sul portale RID prima dell'invio dell'istanza poiché le informazioni inviate al GSE sono rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445. La correzione di eventuali errori deve essere richiesta tramite il "Call center" Terna.

A seguito della verifica positiva dell'istanza da parte del GSE, il Produttore potrà stampare la *dichiarazione di accettazione*, sottoscriverne una copia e caricarla sul portale RID (si veda § 5) unitamente al documento di identità del Produttore o legale rappresentante.

#### **4.2. Misure e caratteristiche AdM nel punto di immissione**

Le misure dell'energia elettrica immessa vengono rilevate dal Gestore di Rete (responsabile della misura) attraverso apparecchiature di misura (AdM) sulla base del Codice identificativo della misura (SAPR) e del codice identificativo del punto di immissione (POD).

Oltre a tali codici, il Produttore deve inserire nella maschera Dati Impianto:

- *Matricola contatore* – indica la matricola del contatore così come eventualmente riportata sull'involucro del contatore e/o riportata tra i dati di targa del medesimo. Può essere relativa sia al contatore nella responsabilità del Produttore sia al contatore nella responsabilità del Gestore di Rete.
- *Codice presa* – Il codice presa è un codice alfanumerico con cui ogni Gestore di Rete competente individua univocamente i punti di fornitura serviti dalla propria rete distributiva e talvolta può differire dal codice POD e sostituirlo nell'identificare il punto di consegna dell'energia elettrica alla rete.

#### **4.3. Cessione in rete dell'energia elettrica (impianti di potenza attiva nominale ≤ 20kW)**

Nel caso in cui l'impianto sia posto al servizio dell'abitazione o sede dell'utente, nella maschera Dati Impianto il Produttore dovrà inserire negli appositi campi il regime di cessione "Parziale":

- *Matricola contatore produzione;*
- *Matricola contatore di scambio.*

Nel caso in cui l'impianto non sia posto al servizio dell'abitazione o sede dell'utente, ovvero l'energia prodotta coincida con quella immessa in rete, il Produttore dovrà indicare il regime di cessione "Totale".

**Nota:** ai sensi della circolare 46/E dell'Agenzia dell'Entrate, l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti superiori ai 20 kW e/o in regime di cessione totale dovrà essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività

commerciale. Di conseguenza i corrispettivi derivanti dall'energia ceduta al GSE sono rilevanti sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia ai fini delle imposte dirette.

## **5. Attivazione e gestione della convenzione RID/TO**

### **5.1. Attivazione della convenzione RID/TO**

Il GSE comunica al Produttore per e-mail l'accettazione dell'istanza a seguito della quale l'utente verrà abilitato alla stampa della Dichiarazione di Accettazione sul portale web. In particolare, il Produttore dovrà stamparne una copia da sottoscrivere e inviare al GSE, esclusivamente tramite portale.

Il GSE verifica la congruenza dei dati riportati sulla dichiarazione di accettazione nonché l'assenza di cancellature e/o aggiunte da parte del Produttore.

In seguito alla verifica positiva il GSE provvede ad attivare la convenzione e rende disponibile sul portale web una copia della stessa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del GSE. Qualora vengano riscontrate delle difformità tra la documentazione fornita dal Produttore e quella prodotta automaticamente dal portale web, il GSE accerta i motivi delle differenze e interviene per le eventuali correzioni.

### **5.2. Richiesta di conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva**

I Produttori che hanno già una convenzione di Ritiro Dedicato possono richiedere la Tariffa Onnicomprensiva [a valle dell'esito positivo della procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR)] utilizzando il modulo "Richiesta di conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva" presente nella sezione "Invio Documenti" del portale RID. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e caricato nell'apposita sezione "Documento di Richiesta Conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva" corredato degli allegati richiesti:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si conferma di non incorrere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'articolo 6, comma 1, del DM del 18/12/2008;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la produzione di energia elettrica da fonte fossile sia non superiore al 5% della produzione totale;
- Fotografia/e della targa del generatore/i (ad esclusione degli impianti idroelettrici);
- Documento di Identità del rappresentante legale.

Solo le richieste pervenute mediante l'applicazione informatica consentono al GSE di riconoscere il conguaglio a Tariffa Onnicomprensiva.

### **5.3. Attività di previsione e programmazione**

La Convenzione RID individua gli obblighi del Produttore in relazione a quanto disposto dalla Deliberazione 281/2012/R/efr al fine di permettere al GSE di procedere alla previsione e alla programmazione dell'energia elettrica immessa secondo modalità definite dal GSE e pubblicate sulle "Regole Tecniche".

In particolare si fa riferimento a due tipologie di impianti:

1. di potenza attiva nominale minore o uguale a 1 MW alimentati da fonti programmabili o alimentati da fonti non programmabili;
2. di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili.

#### **5.3.1. Impianti di potenza attiva nominale minore o uguale a 1 MW alimentati da fonti programmabili e impianti alimentati da fonti non programmabili**

Il GSE, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione 281/2012/R/efr e della Deliberazione 493/2012/R/efr, svolge le attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento.

#### **5.3.2. Impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili**

I titolari di tali impianti sono tenuti a trasmettere il proprio programma di immissioni al GSE tramite apposita sezione del portale informatico con la possibilità di modificarlo entro le ore 10.15 del giorno antecedente a quello cui il programma è riferito.



Nel caso in cui tale programma non venga inviato, il GSE, al fine del calcolo del corrispettivo di sbilanciamento, assume un programma di immissione pari a zero.

#### **5.4. Corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica**

Per ciò che riguarda i corrispettivi relativi all'energia elettrica immessa in rete, nella comunicazione dei dati commerciali tramite l'applicazione RID, l'utente dovrà scegliere il regime di prezzi a cui accedere, selezionando una tra le voci:

- prezzo orario (art. 6 Deliberazione 280/07);
- prezzo minimo garantito (art. 7 Deliberazione 280/07).

Una volta confermata la scelta, l'utente ha la possibilità di richiedere il passaggio da una tipologia di prezzo all'altra una sola volta nel corso di un anno solare. Ciò deve avvenire da parte del Produttore con richiesta scritta su carta intestata (o carta semplice per soggetti privati), corredata dal documento d'identità del legale rappresentante al seguente indirizzo di posta elettronica: [variazioneprezzirid@gse.it](mailto:variazioneprezzirid@gse.it). La variazione sarà valutata e, in caso di accoglimento, avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del GSE.

##### **5.4.1. Prezzi orari zonali**

Il GSE riconosce ai Produttori in regime di Ritiro Dedicato o di Tariffa Onnicomprensiva i prezzi orari zonali di cui all'art 6 della Deliberazione 280/07, sulla base delle misure rilevate dal Gestore di Rete e da questi trasmesse al GSE.

##### **5.4.2. Prezzi minimi garantiti**

I titolari di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza minore o uguale a 1 MW che non accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche ed i titolari di unità di produzione fotovoltaiche di potenza attiva nominale fino a 100 kW e di produzione idroelettriche di potenza elettrica (efficiente) fino a 500kW che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche, nei limiti delle quantità di energia elettrica immessa in rete indicate dalla tabella 1 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07, possono richiedere che siano applicati i prezzi minimi garantiti (PMG), in alternativa ai prezzi orari (PO).

I prezzi minimi garantiti (PMG) sono differenziati per fonte e per scaglioni progressivi di produzione e sono riferiti all'anno solare.

L'applicazione dei prezzi minimi garantiti, di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 come modificato dalla deliberazione 179/2014/R/EFR per impianti idroelettrici che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, potrà essere riconosciuta da parte del GSE previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente il rispetto del vincolo di potenza elettrica non superiore a 500 kW. Acquisita tale documentazione, il GSE riconoscerà i prezzi minimi garantiti a partire dal primo giorno dell'anno di acquisizione del documento o, comunque, dal primo giorno di validità della convenzione nel medesimo anno.

In base a quanto previsto all'Allegato A della Deliberazione 280/07 come modificato dalla Deliberazione 179/2014/R/efr, per gli impianti idroelettrici che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche e che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, per i quali i produttori, in sede di istanza, hanno comunicato una potenza elettrica fino a 500 kW e una potenza attiva nominale superiore a 500 kW, il GSE verifica mensilmente, sulla base dei dati di misura inviati dal Gestore di Rete, che la suddetta soglia non sia superata per 4 ore consecutive.

In caso si verifichi tale condizione, il GSE blocca la validazione della misura inviando contestualmente una comunicazione via mail al Gestore di Rete e in copia il Produttore, richiedendo una verifica del dato di misura trasmesso.

Nel caso in cui il Gestore confermi la prima versione di misura il GSE provvede alla modifica del prezzo di remunerazione dell'energia immessa da PMG a PO e procede al calcolo dei conseguenti conguagli che interesseranno tutti i mesi del medesimo anno solare.

L'eventuale conguaglio a PMG che dovesse rendersi necessario a seguito della rettifica dell'esito del suddetto controllo dovuta all'invio da parte del Gestore di Rete di una nuova versione della misura, sarà effettuato entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

Si evidenzia che, nel caso in cui la convenzione non abbia validità per l'intero anno, gli scaglioni relativi ai prezzi minimi garantiti (PMG) sono riproporzionati sulla base dei giorni utili di funzionamento dell'impianto.

I PMG vengono aggiornati annualmente applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale ai valori esposti nella tabella 1 dell'Allegato A della Deliberazione 280/07, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, fino a successive ridefinizioni sulla base dell'analisi dei costi di gestione e dei combustibili.

#### **5.5. Corrispettivo di sbilanciamento**

L'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, come modificato dalla deliberazione 522/2012/R/efr, prevede che il GSE calcoli, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento, la quota residua dei corrispettivi orari di sbilanciamento attribuiti da Terna al medesimo GSE.

Tale quota residua è trasferita per ciascuna unità di produzione secondo le modalità previste dal documento "Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero" (di seguito: Regole Tecniche) pubblicate sul sito del GSE entro il giorno venti del secondo mese successivo a quello di competenza.

Le modalità di attribuzione sono comuni sia al Ritiro Dedicato, sia alla Tariffa Fissa Onnicomprensiva.

Nello specifico, per le unità di produzione di qualsiasi potenza la quota residua del corrispettivo di sbilanciamento è calcolata considerando la differenza tra:

- il corrispettivo di sbilanciamento, espresso in Euro, attribuito da Terna al punto di dispacciamento;
- il prodotto tra:
  - il prezzo di vendita che si forma nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento in esito al mercato del giorno prima (MGP);
  - lo sbilanciamento fisico effettivo attribuito dal GSE al punto di dispacciamento sulla base della differenza tra l'effettiva immissione e il programma finale di immissione accettato in esito ai mercati del GME.

Si evidenzia che per effetto delle differenti tempistiche nel calcolo dei diversi corrispettivi, le misure dell'energia elettrica utilizzate per il calcolo degli sbilanciamenti, pur riferendosi allo stesso mese di competenza, potranno risultare differenti da quelle utilizzate nel calcolo del corrispettivo di cessione.

Tuttavia tenderanno ad essere uguali al termine delle sessioni di conguaglio, così come previsto dal Testo Integrato del Settlement (ARG/elt 107/09).

#### **5.6. Corrispettivo derivante dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri**

I controvalori derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri sono trasferiti per ciascuna unità di produzione secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 come modificato dalla deliberazione 493/2012/R/efr, secondo le modalità previste dalle Regole Tecniche e differenziate in base alla tipologia di unità di produzione.

Le modalità di attribuzione sono comuni sia al Ritiro Dedicato, sia alla Tariffa Fissa Onnicomprensiva.

Nello specifico, per le unità di produzione di qualsiasi potenza, i maggiori ricavi o oneri derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri sono calcolati considerando il prodotto tra:

- le quantità accettate sui mercati infragiornalieri nel periodo rilevante per punto di dispacciamento;
- la differenza tra:
  - il prezzo di vendita che si forma nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento in esito al mercato del giorno prima (MGP);
  - il prezzo di vendita/acquisto in esito alla sessione dei mercati infragiornalieri che si forma nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento.

### **5.7. Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE**

A partire dal 1° gennaio 2015, i Produttori che accedono, per almeno un giorno nell'anno di riferimento, al regime di Ritiro Dedicato, ad esclusione dei Produttori che hanno impianti di potenza nominale fino a 3 kW, sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo (DM 24/12/2014).

Tutte le informazioni sono disponibili nel documento *Modalità operative per i riconoscimento dei costi sostenuti dal GSE*.

Per i produttori aderenti al regime di Tariffa Onnicomprensiva, fermo restando quanto previsto per l'energia elettrica incentivata ai sensi del DM 6 luglio 2012, per la quota parte di energia non incentivata, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi è pari a 0,05 c€/kWh, ai sensi di quanto previsto dall'art.4.1 lettera b3) della Deliberazione ARG/elt 1/09 come modifica dalla Deliberazione 493/201/R/efr.

### **5.8. Tempistiche di condivisione dei corrispettivi sul portale informatico**

Le tempistiche di pubblicazione dei corrispettivi sul portale informatico, di seguito riportate, sono comuni sia al Ritiro Dedicato, sia alla Tariffa Onnicomprensiva.

#### **5.8.1. Pubblicazione dei corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica**

A partire dal primo giorno del mese successivo (n+1) al mese (n) di competenza del ritiro di energia elettrica, non appena i gestori di rete rendono disponibili le misure, e comunque entro il giorno 25 del mese n+1, il GSE, previa verifica di coerenza dei dati ricevuti dai gestori di rete rispetto ai dati caratteristici dell'impianto, pubblica sul portale informatico le partite commerciali valorizzate al prezzo di riferimento ("Corrispettivo").

Nel caso in cui il controllo descritto abbia esito positivo, il Produttore riceve tramite e-mail la conferma dell'avvenuta pubblicazione dei corrispettivi sul portale informatico.

Nel caso di mancata comunicazione delle misure da parte del Gestore di Rete (articolo 13, comma 1 della Deliberazione 280/07), il GSE procede ad inviare un sollecito mediante e-mail al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure.

Il Produttore ha la possibilità di visionare il Corrispettivo pubblicato nell'apposita sezione "Corrispettivi > Storico Corrispettivi", nella quale è disponibile anche il dettaglio di tutti i corrispettivi, attivi e passivi, calcolati per la partita commerciale pubblicata.

Una volta resi disponibili da parte del GSE i corrispettivi mensili, il Produttore, nell'apposita sezione del portale "Fatture e Pagamenti > Gestione", può procedere alla compilazione della fattura in formato elettronico, che resterà disponibile per la stampa.

#### **5.8.2. Pubblicazione dei corrispettivi di sbilanciamento**

Entro il giorno 20 del secondo mese successivo (n+2) al mese (n) di competenza del ritiro di energia elettrica, il GSE pubblica sul portale informatico il corrispettivo di sbilanciamento e il controvalore derivante dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri imputabili a ciascuna unità di produzione.

### **5.9. Contestazione delle partite commerciali**

Il Produttore che intende comunicare al GSE una difformità nella rilevazione delle misure dell'energia elettrica immessa in rete o nell'attribuzione dei prezzi deve fare riferimento esclusivamente al Contact Center, contattandolo attraverso i sotto indicati canali:

- all'indirizzo e-mail: [ritirodedicato@cc.gse.it](mailto:ritirodedicato@cc.gse.it);
- al numero verde 800.16.16.16.

Il Produttore deve indicare sempre, nelle proprie comunicazioni, il numero di convenzione (es.: RID0001..; TO0001..), il mese di competenza relativo alla contestazione e ogni altro elemento (SAPR, CENSIMP) utile ad agevolare l'identificazione dell'impianto, nonché le ragioni che hanno comportato la "contestazione" della partita commerciale pubblicata.

Nello specifico il Produttore per contestazioni relative alle misure dovrà fornire le seguenti informazioni:

- Codice impianto;

- Codice istanza RID/TO;
- Ragione Sociale/SR;
- Ragione Sociale Gestore di Rete;
- Regione di ubicazione dell'impianto;
- Anno e mese della misura contestata;
- Energia netta (misura contestata);
- Energia riscontrata dal SR.

Per la contestazione dei prezzi:

- Codice impianto(SAPR e Censimp);
- Codice istanza RID/TO;
- Ragione Sociale/SR (possibilmente Partita IVA o codice fiscale);
- Data di pubblicazione e ammontare dell'importo contestato;
- Regione di ubicazione dell'impianto;
- Anno, mese, giorno e ora oggetto della contestazione.

Per la contestazione del coefficiente di perdita:

- Codice impianto(SAPR e Censimp);
- Codice istanza RID/TO;
- Ragione Sociale/SR (possibilmente Partita IVA o codice fiscale);
- Motivazioni sull'indicazione sull'istanza di un livello di tensione differente da quello che asserisce di avere.

Il GSE prende in carico la contestazione e valuta le azioni da intraprendere per la risoluzione della stessa in base alle motivazioni adottate dal Produttore.

Qualora la contestazione sia valutata legittima, il GSE procederà con la pubblicazione di un ulteriore corrispettivo a rettifica del precedente.

Si sottolinea che, nel caso in cui il Produttore contesti la misura valorizzata nella partita commerciale, il GSE non può procedere al ricalcolo dei corrispettivi in mancanza di un riscontro in merito da parte del Gestore di Rete. E' opportuno quindi che anche il Produttore si attivi presso il Gestore di Rete per sollecitare le verifiche di competenza.

#### *5.9.1. Indisponibilità delle misure*

Nel caso di indisponibilità delle misure effettive, il GSE procede a sollecitare il distributore affinché comunichi i dati di misura e contestualmente tiene aggiornato il Produttore sullo stato dei valori mancanti.

### **5.10. Fatturazione (RID/TO)**

Le tempistiche di fatturazione, di seguito riportate, sono comuni sia al Ritiro Dedicato, sia alla Tariffa Onnicomprensiva.

#### *5.10.1. Fatturazione del Produttore verso il GSE*

I rapporti creditori del Produttore (fattura attiva del Produttore verso il GSE) sono generati da:

- corrispettivi relativi alla cessione dell'energia di cui al § 5.4;
- qualora positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui al § 5.55;
- qualora positivi, i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri di cui al §5.66;

I sopra elencati casi generano una fatturazione dall'operatore elettrico verso il GSE.

Il GSE pubblica una proposta di fattura con le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici del Produttore;

2. dati anagrafici del GSE;
3. importi totali oggetto di fatturazione ripartiti per tipologia di corrispettivo per i quali, in caso di più convenzioni stipulate con GSE, l'operatore potrà visualizzare gli elementi riferiti ad ogni singolo impianto oggetto di convenzione;
4. l'ammontare totale fattura;
5. altri elementi obbligatori caratterizzanti la fattura (iscrizione registro CCIAA, ecc.).

Il Produttore deve trasformare tale documento in una sua fattura attiva entro l'ultimo giorno calendariale del mese n+1 per il corrispettivo di cessione. Per i corrispettivi di sbilanciamento e i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri, qualora positivi, la compilazione della fattura dovrà avvenire entro l'ultimo giorno calendariale del mese n+2.

Il processo di fatturazione è articolato nelle seguenti fasi:

1. il Produttore deve completare la proposta di fattura presente sul portale informatico inserendo il "numero" e la "data" da attribuire al documento.  
Le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata rispetto a quella utilizzata per le fatture cartacee. Il numero attribuito, inoltre, deve essere univoco: in caso contrario il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio;
2. a seguito del completamento della proposta di fattura, il produttore deve:
  - confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura che non potranno più essere modificati;
  - autorizzare il GSE a trasmettere la fattura, secondo il tracciato e le modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione;
  - accettare le modalità di erogazione del corrispettivo che prevedono il pagamento solo a seguito della compilazione completa della fattura;
3. dopo la conferma del Produttore, il GSE firma digitalmente e trasmette la fattura al Sistema di Interscambio per conto del Produttore stesso;
4. il Produttore riceve all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale informatico una e-mail di notifica relativa all'esito dell'invio della fattura al Sistema di Interscambio;
5. in caso di notifica di accettazione, il Produttore, collegandosi alla sezione di fatturazione del portale informatico, accede al "fascicolo elettronico" e scarica il file della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio e il file della fattura elettronica.  
Il Produttore è tenuto a conservare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la documentazione messa a disposizione dal GSE all'interno del "fascicolo elettronico";
6. in caso di "notifica di scarto" da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione è riportata nella colonna "Motivo scarto" della sezione di fatturazione del portale informatico, la fattura sarà considerata "non emessa". Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte del Produttore, pubblicherà una nuova proposta di fattura.

**ATTENZIONE:** è importante che l'operatore verifichi i dati di fatturazione inseriti sul Portale web (**numero fattura e data fattura**) prima di procedere alla conferma e invio, **in quanto successivamente non potranno più essere modificati**, inoltre, per la scelta del Regime Fiscale, la responsabilità esclusiva in merito alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dichiarato è del soggetto dichiarante

**ATTENZIONE:** le fatture emesse con modalità differenti da quelle proposte sul portale informatico, non saranno accettate dal GSE.

#### 5.10.2. Fatturazione del GSE verso il Produttore

I rapporti creditori del GSE verso il Produttore (debito del Produttore) sono generati da:

- corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE di cui al § 5.7;
- qualora negativi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui al § 5.55;

- qualora negativi, i corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri di cui al § 5.66;

I sopra elencati casi generano una fatturazione del GSE verso l'operatore elettrico.

La fattura per il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE sarà emessa dal GSE unitamente al primo corrispettivo mensile per l'anno di riferimento; mentre, le fatture mensili dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri, qualora negativi, saranno emesse entro l'ultimo giorno calendariale del mese n+2 presentando la propria fattura sul portale informatico.

#### 5.10.3. Emissione di fatture integrative e note di credito

In relazione a periodi precedenti che sono già stati oggetto di fatturazione, il GSE può accertare la necessità di procedere a rettifiche o integrazioni. In tale caso i corrispettivi di rettifica saranno riportati sul portale web secondo il criterio già illustrato e l'operatore, dopo averne accertato la correttezza, ripeterà le procedure di accettazione sopra descritte, secondo il calendario previsto per la fatturazione corrente. La mancata emissione di una nota di credito comporta l'impossibilità di emettere le successive fatture per l'energia ceduta.

#### 5.10.4. Reverse Charge

A partire dal 1° gennaio 2015 il GSE è soggetto al regime di inversione contabile, c.d. reverse charge, per tutte le operazioni soggette a IVA. L'inversione contabile prevede l'applicazione dell'IVA da parte del GSE, acquirente di energia elettrica, invece che da parte del Produttore cedente.

Il Produttore emetterà, quindi, una fattura senza IVA tramite il portale informatico e il GSE integrerà successivamente la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota IVA a cui è assoggettata la compravendita di energia elettrica.

### 5.11. Pagamento delle fatture

Le tempistiche di pagamento delle fatture, di seguito riportate, sono comuni sia al Ritiro Dedicato, sia alla Tariffa Onnicomprensiva.

La scadenza delle fatture emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cessione dell'energia elettrica e il corrispettivo a copertura dei costi del servizio reso dal GSE, relativamente al mese "n", è posta al giorno 20 lavorativo del mese n+2 (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) e comunque entro l'ultimo giorno del mese n+2. Il rispetto di tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro l'ultimo giorno calendariale del mese n+1; diversamente non potrà essere garantito il pagamento entro il giorno 20 lavorativo del mese n+2.

La scadenza delle fatture emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di sbilanciamento e ai corrispettivi derivanti dalla partecipazione ai mercati infragiornalieri, relativamente al mese "n", è posta al giorno 20 lavorativo del mese n+3 (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) e comunque entro l'ultimo giorno del mese n+3. Il rispetto di tale termine è subordinato all'emissione delle fatture entro l'ultimo giorno calendariale del mese n+3; diversamente non potrà essere garantito il pagamento entro il giorno 20 lavorativo del mese n+3.

In relazione ai due capoversi precedenti si evidenzia che lo sfasamento temporale tra i corrispettivi relativi alla cessione dell'energia elettrica e per la copertura del costo del servizio ed i corrispettivi relativi allo sbilanciamento e per la partecipazione ai mercati infragiornalieri, è imputabile alla diversa tempistica con cui vengono comunicate al GSE le relative misure (si vedano i precedenti § 5.8.1 e § 5.8.2).

Mensilmente, per ogni operatore elettrico, il GSE determina la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute e in scadenza e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima del pagamento (giorno 20 del mese n+2).

Il saldo della posizione finanziaria netta sarà regolato mensilmente come segue:

- pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici" dallo stesso compilata. Dovrà essere fornito lo stesso conto corrente bancario anche in presenza di più convenzioni relative a diversi impianti;
- pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE nel corpo delle proprie fatture.

La variazione delle coordinate bancarie dovrà avvenire esclusivamente da applicazione web come riportato nel manuale utente dell'applicazione RID

La variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa.

**5.12. Comunicazione indisponibilità per unità di produzione rilevanti alimentate a fonti rinnovabili non programmabili**

Attraverso il portale GPP dedicato agli operatori, nella sezione relativa alla gestione delle indisponibilità, il Produttore titolare di unità di produzione rilevanti comunica le indisponibilità inerenti ai propri impianti in accordo con gli orari utili ai fini delle offerte sul mercato dell'energia. Attraverso le funzionalità disponibili può effettuare la visualizzazione e/o la modifica di indisponibilità precedentemente inserite.

Di seguito si ricordano gli orari limite entro i quali trasmettere le indisponibilità ai fini delle varie sessioni del mercato dell'energia:

- Per MGP: ore 10.15 del giorno D-1
- Per MI1: ore 13.00 del giorno D-1
- Per MI2: ore 14.30 del giorno D-1
- Per MI3: ore 18.30 del giorno D-1
- Per MI4: ore 06.00 del giorno D
- Per MI5: ore 9.30 del giorno D.

Le indisponibilità ricevute da GSE in orari non compatibili con i suddetti limiti, non saranno gestite da GSE ai fini della contrattazione sul mercato elettrico dell'energia immessa in rete dall'Unità di Produzione nella titolarità del Produttore.

Le indisponibilità ricevute dal GSE in orari compatibili con i suddetti limiti, verranno prese in carico esclusivamente al fine della minimizzazione dello sbilanciamento fisico dell'aggregato zonale nel quale è ricompresa la singola unità di produzione.

Il caricamento delle indisponibilità avviene tramite una maschera dedicata del portale informatico predisposto dal GSE che presenta una serie di menù a tendina e campi editabili, attraverso i quali inserire i parametri tipici dell'indisponibilità.

Per il funzionamento e l'utilizzo dell'applicazione, si rimanda al "Manuale utente" disponibile nella sezione "Dispacciamento Rinnovabili" del sito internet del GSE.

**5.13. Comunicazione indisponibilità in "Modalità Completa"**

L'operatore, entro il giorno dieci del mese N+1 deve comunicare al GSE il consuntivo delle indisponibilità relative al mese N utilizzando un file csv avente il seguente formato e rispondente al contenuto indicato nel documento di Regole Tecniche:

| CODICE UP | DATA INIZIO | ORA INIZIO | DATA FINE EVENTO | ORA FINE EVENTO | POTENZA |
|-----------|-------------|------------|------------------|-----------------|---------|
|           |             |            |                  |                 |         |

Il file csv deve essere caricato sul portale GPP dedicato agli operatori, nella sezione relativa al caricamento delle indisponibilità in modalità completa.

**5.14. Acquisizione dati tramite dispositivi di telelettura del GSE (RID/TO)**

Ai fini del miglioramento delle previsioni, qualora ritenuto necessario dal GSE, il Produttore titolare di UP a fonte rinnovabile è tenuto a sottoscrivere l'applicazione SAT. Il Produttore verrà quindi contattato dal GSE per procedere alla trasmissione dei dati funzionali alla verifica della telelettura secondo quanto previsto nel documento delle "Regole Tecniche".

Inoltre, ove richiesto dal GSE, il titolare dell'UP è tenuto a comunicare ogni informazione utile per la telelettura del contatore al punto di immissione.

All'interno dell'applicazione SAT è stato predisposto uno specifico modulo per inserire i dati e le informazioni necessarie a valutare la fattibilità dell'interfacciamento dell'impianto con i sistemi di telelettura dei dati di produzione elettrica e fonte primaria.

Il Produttore, procede a completare, in aggiunta alla scheda anagrafica dell'impianto già in parte precompilata sulla base delle informazioni in possesso del GSE, le altre schede di acquisizione dati relative alle infrastrutture ed ai dispositivi già presenti sugli impianti per il controllo e la misurazione dei dati di produzione elettrica e fonte primaria. I dati possono essere inseriti in passi successivi.



L'invio del modulo può essere effettuato una sola volta dopo aver completato la fase di inserimento dei campi obbligatori.

Il GSE procede a verificare l'attendibilità e la congruità dei dati e si riserva di richiedere ulteriori informazioni utili a verificare la tele leggibilità dell'impianto e le condizioni di interfacciamento degli apparati del Produttore con quelli che verranno installati presso l'impianto per la trasmissione dei dati.

#### **5.15. Recesso dalla convenzione di Ritiro Dedicato e di Tariffa Onnicomprensiva**

Al fine di procedere alla risoluzione di una convenzione di Ritiro Dedicato o di Tariffa Onnicomprensiva, l'operatore dovrà inviare la richiesta tramite portale web utilizzando il modulo "Richiesta di recesso della convenzione di Ritiro Dedicato o di Tariffa Onnicomprensiva" presente nella sezione "Convenzioni esistenti" cliccando "Disdetta Convenzione".

Il modulo va compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e caricato nell'apposita sezione insieme al documento d'identità in corso di validità del Produttore nel caso di persona fisica o del Legale rappresentante nel caso di società.

L'accoglimento della richiesta di recesso dalla convenzione sarà effettuato dal GSE tenendo conto delle tempistiche previste dall'art. 14 comma 1 della convenzione di Ritiro Dedicato e dall'art. 15 della convenzione a Tariffa Onnicomprensiva.

A valle dell'accettazione della richiesta di risoluzione della convenzione il Produttore riceverà un'e-mail di conferma, in cui verrà riportata la data di chiusura della convenzione stessa, agli indirizzi di posta elettronica indicati nella sezione "Dati amministrativi".

In caso di dismissione dell'impianto, in base a quanto previsto dall'art. 3 delle convenzioni di Ritiro Dedicato e di Tariffa Onnicomprensiva, il Produttore ha l'obbligo di darne comunicazione al GSE attraverso la procedura di richiesta di recesso, come sopra descritta e a Terna utilizzando la funzionalità "Dismissione Impianto" presente nel portale GAUDÍ. A seguito della chiusura della convenzione, il GSE procederà a determinare ogni partita commerciale in essere al fine chiudere il rapporto contrattuale in essere.

### **6. Attivazione e gestione della convenzione per il Conguaglio a Prezzi Minimi Garantiti**

#### **6.1. Attivazione della convenzione Conguaglio PMG-ML**

Il Produttore riceverà comunicazione per e-mail dell'accettazione dell'istanza da parte del GSE entro il secondo giorno successivo alla data di accettazione con contestuale indicazione delle modalità e tempistiche per il pagamento dei corrispettivi amministrativi di cui al successivo paragrafo 6.3. In particolare sarà resa disponibile nella sezione "Fatture e Pagamenti" la fattura riportante l'importo a debito calcolato secondo la tabella di cui al successivo paragrafo 6.3.

Il pagamento dei corrispettivi amministrativi è una condizione necessaria per l'attivazione dell'istanza di Conguaglio PMG-ML e deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data emissione della fattura da parte del GSE. Oltre tale termine la richiesta verrà esclusa.

Nel momento in cui il GSE verifica il pagamento dei suddetti corrispettivi, il Produttore verrà abilitato alla stampa della "Dichiarazione di Accettazione" sul portale web. In particolare, il Produttore dovrà stamparne una copia da sottoscrivere e inviare al GSE esclusivamente tramite portale.

Il GSE verifica la congruenza dei dati riportati sulla dichiarazione di accettazione nonché l'assenza di cancellature e/o aggiunte da parte del Produttore.

In seguito alla verifica positiva, il GSE provvede ad attivare la convenzione e rende disponibile sul portale web la copia della stessa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del GSE. Qualora vengano riscontrate delle difformità della documentazione fornita dal Produttore rispetto a quella prodotta automaticamente dal portale web, il GSE accerta i motivi delle modifiche e interviene per le eventuali correzioni.

Per le istanze di Conguaglio PMG-ML non è consentito il recesso anticipato in corso d'anno, fermo restando l'obbligo del Produttore di comunicare alla casella di posta elettronica [ritirodedicato@cc.gse.it](mailto:ritirodedicato@cc.gse.it) l'eventuale dismissione dell'impianto, informazione che dovrà essere inserita anche nel portale GAUDÍ di Terna.

#### **6.2. Corrispettivo integrativo per il Conguaglio PMG-ML**

Il corrispettivo integrativo è pari alla differenza, se positiva, tra:



- il prodotto tra i prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 7 dell'Allegato A della Deliberazione 280/07 e la quantità di energia elettrica immessa in rete nel periodo di validità della Convenzione (limitatamente alla quantità di energia elettrica a cui tali prezzi sono riferiti su base annuale solare)

e

- il prodotto tra il prezzo zonale orario e la medesima quantità di energia elettrica immessa di cui al punto precedente.

Il corrispettivo si applica all'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, incrementata, nel caso di punti di immissione in bassa e media tensione, di un fattore percentuale secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 1, lettera a), del Testo Integrato Settlement.

### **6.3. Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi per i servizi resi dal GSE**

Il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi è definito ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014; deve essere pagato dal Produttore annualmente e in via anticipata ai fini dell'efficacia della Convenzione o del suo eventuale rinnovo.

Il termine di scadenza delle fatture è fissato a 10 giorni calendariali dalla data di emissione della fattura; nel caso in cui la data di scadenza della fattura non ricada un giorno lavorativo il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Il versamento dovrà essere effettuato sulle coordinate bancarie indicate nella fattura del GSE.

La determinazione del corrispettivo a copertura dei costi amministrativi avviene a seconda dell'anno di riferimento.

#### **6.3.1. Corrispettivo amministrativo per l'anno 2014**

Per l'anno 2014, si prende il valore più alto tra il corrispettivo 0,50 €/kW di potenza dell'impianto e la soglia minima di 15,00 € da corrispondere al GSE, ovvero

$$CA = \max[S; (0,50 \times P)]$$

dove:

- CA = corrispettivo a copertura dei costi amministrativi;
- 0,50 = €/kW pari a quanto definito in relazione alla potenza;
- P = potenza impianto in kW;
- S = soglia pari a 15 € per qualsiasi tipo di impianto.

#### **6.3.2. Corrispettivo amministrativo per gli anni successivi al 2014**

A partire dal 2015 il corrispettivo da pagare anticipatamente è pari alla tariffa prevista dal DM 24 dicembre 2014; tutte le informazioni sono disponibili nel documento Modalità operative per i riconoscimento dei costi sostenuti dal GSE.

### **6.4. Tempistiche di pubblicazione dei corrispettivi sul portale informatico**

Il corrispettivo integrativo di cui al paragrafo 6.2 è oggetto di fatturazione da parte del Produttore con periodicità annuale.

Ai fini della valorizzazione e della relativa fatturazione del corrispettivo integrativo il GSE, entro il giorno 15 del mese di aprile dell'anno successivo a quello di competenza, rende disponibili al Produttore, sul portale informatico, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale delle partite, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 dell'Allegato A alla Deliberazione 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure (Gestore di Rete).

Nel caso in cui il controllo descritto abbia esito positivo, il Produttore riceve tramite e-mail la conferma dell'avvenuta pubblicazione dei corrispettivi sul portale informatico.

Nel caso di mancata comunicazione delle misure da parte del Gestore di Rete (articolo 13, comma 1 della Deliberazione 280/07), il GSE procede ad inviare un sollecito mediante e-mail al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure.

Il Produttore ha la possibilità di visionare il Corrispettivo pubblicato nell'apposita sezione "Corrispettivi > Storico Corrispettivi", nella quale è disponibile anche il dettaglio di tutti i corrispettivi, attivi e passivi, calcolati per la partita commerciale pubblicata.

Una volta resi disponibili da parte del GSE i corrispettivi mensili, il Produttore, nell'apposita sezione del portale "Fatture e Pagamenti > Gestione", può procedere alla compilazione della fattura in formato elettronico inserendo la data e il numero fattura che vuole assegnare al documento. A tale proposito, ove applicabile, si veda quanto indicato in dettaglio al paragrafo 5.10 per la fatturazione di Rid e TO.

Il termine di scadenza della fattura ("Data di pagamento") emessa dal Produttore è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di invio della fattura (data di "accettazione" della fattura sul Portale GSE). Le fatture emesse dal Produttore con modalità diverse da quelle indicate non saranno accettate dal GSE.

Si evidenzia che, esclusivamente nel caso di recesso anticipato dalla convenzione per dismissione dell'impianto, il GSE applicherà gli scaglioni relativi ai prezzi minimi garantiti (PMG) "pro-quota anno" riproporzionandoli sulla base dei giorni utili di ricomprensione nella suddetta convenzione PMG.

#### **6.5. Rinnovo della convenzione Conguaglio PMG-ML**

La convenzione PMG-ML ha durata annuale (1° gennaio – 31 dicembre). Il 30 novembre di ogni anno la convenzione passerà sistematicamente da uno stato "attivo" ad uno stato "in attesa di rinnovo" con contestuale comunicazione via e-mail in merito agli adempimenti da espletare per il rinnovo. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata mediante l'apposita funzionalità sul portale informatico RID. Nel caso di richiesta di rinnovo effettuata entro il 31 dicembre, la convenzione verrà rinnovata con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, mantenendo pertanto continuità di efficacia. In caso di mancato rinnovo entro il suddetto termine, la convenzione verrà chiusa d'ufficio.

La conferma della richiesta di rinnovo implica una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui il Produttore dichiara che non sussistono variazioni riguardo alla titolarità e ai dati caratteristici dell'impianto rispetto a quanto dichiarato nella precedente istanza.

All'atto della conferma di rinnovo, verrà pubblicata sul portale informatico la fattura del corrispettivo a copertura dei costi amministrativi di cui al paragrafo 6.3.

#### **7. Modalità di comunicazione tra GSE e operatori**

Le comunicazioni tra GSE e Operatori devono avvenire utilizzando gli strumenti messi a disposizione sul portale RID.

In particolare, si riportano di seguito le modalità per comunicare al GSE alcune tra le variazioni più rilevanti che possono interessare il rapporto contrattuale.

La variazione del legale rappresentante può essere effettuata direttamente dall'operatore mediante l'apposita funzionalità presente nell'home page dell'Area Clienti del portale informatico del GSE.

La variazione di potenza sull'impianto (esclusivamente per convenzioni attive) va comunicata alla casella [ritirodedicato@cc.gse.it](mailto:ritirodedicato@cc.gse.it) avendo cura di riportare il numero RID/TO/PMG nell'oggetto e allegando l'attestazione di Terna riportante i dati impianto aggiornati. Ricordiamo all'operatore che, per quanto riguarda le variazioni di potenza delle convenzioni a Tariffa onnicomprensiva, per richiedere la rettifica dei dati è necessario anche inviare tutta la documentazione concernente l'intervento effettuato presentando la richiesta attraverso il portale SIAD del GSE, allegando la documentazione indicata con *News del 21/3/2016* sul portale GSE.

La variazione del titolare dell'impianto deve essere richiesta utilizzando la funzionalità "Cambio di titolarità" prevista nel portale RID seguendo la procedura indicata nel "*Manuale per la richiesta di cambio di Titolarietà*" pubblicato sul sito del GSE al seguente link: <http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/Pages/default.aspx>.

In relazione alla variazione del titolare dell'impianto per le convenzioni PMG-ML non è presente la funzionalità sul portale RID e pertanto sarà necessario inviare la documentazione al GSE come indicato nel "*Manuale per la richiesta di cambio di Titolarietà*".

La variazione dell'IBAN deve essere richiesta utilizzando la funzionalità "Variazione Dati Bancari" prevista nel portale RID soltanto sulle convenzioni nello stato "Attiva".

Nel caso in cui non vi sia una modalità appositamente predisposta, è inoltre attivo un Contact Center (numero verde 800.16.16.16 da telefono fisso o numero 199.20.60.20 da telefono cellulare) presso il quale il Produttore può ottenere informazioni relative al proprio status e supporto di carattere tecnico informatico.